



COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI
(Prov. di Cremona)

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 14 del 27/04/2018

Adunanza **ordinaria** di **prima** convocazione

OGGETTO: Istituzione Registro della bigenitorialità ed approvazione relativo Regolamento di gestione e funzionamento.

L'anno **2018**, addì **ventisette** del mese di **Aprile** alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
GAROLI GIAN PIETRO	Sindaco	SI
GAROLI MARIAGRAZIA	Consigliere Comunale	SI
FRUSCONI LUCA	Consigliere Comunale	SI
LANZA ELEONORA	Consigliere Comunale	SI
MATTAROZZI PAOLO	Consigliere Comunale	NO
VALCARENGHI MICHELE	Consigliere Comunale	SI
TARENZI ROBERTO	Consigliere Comunale	SI
BOZZETTI FILIPPO	Consigliere Comunale	SI
ETTARI MARTA	Consigliere Comunale	SI
DALDOSS DONATO	Consigliere Comunale	SI
VALERANI CARLO	Consigliere Comunale	NO
MONDINI GIACOMO	Consigliere Comunale	SI
POLI LAURA	Consigliere Comunale	SI

Presenti: 11 Assenti: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dr. Raffaele Pio Grassi** il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, **Prof.gian Pietro Garoli**, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento riportato in oggetto.

OGGETTO: Istituzione Registro della bigenitorialità ed approvazione relativo Regolamento di gestione e funzionamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona l'Assessore **Mariagrazia Garoli** comunicando che la proposta di istituzione del Registro in oggetto è stata fatta a diversi Comuni dall'Assoc. Bi.Genitori Diritti dei Minori di Cremona attraverso il Sig. Brugnini, per sensibilizzare una equa informazione ad entrambi i genitori.

Il Consigliere **Daldoss** è perfettamente in accordo con l'Assessore, riconoscendo che questo adempimento migliora la comunicazione tra genitori per cui dichiara di essere assolutamente favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che per Bigenitorialità si intende "il principio etico in base al quale un bambino ha la legittima aspirazione ad un legittimo diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche se divorziati, ogni qual volta non esistano impedimenti che giustifichino l'allontanamento di un genitore dal proprio figlio", sancito dalla Convenzione ONU sui diritti per l'Infanzia, adottata a New York nel 1989;

VISTA la Convenzione sui Diritti per l'Infanzia (Convention on the rights of the child) approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989, la quale stabilisce all'art. 9 che "gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà" e che " gli Stati parti rispettano il fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori";

DATO ATTO che tali principi sono stati recepiti dall'ordinamento giuridico del nostro paese, con Legge di ratifica n. 176/1991;

RICHIAMATA la Legge n. 54/2006 che:

- sancisce il diritto del bambino ed il suo preminente interesse;
- introduce il principio della bigenitorialità come diritto soggettivo del bambino affinché entrambi i genitori, anche se separati, ne siano responsabili;
- elimina l'asimmetria tra i genitori prima giuridicamente prevista, sancendo la centralità del minore ed il suo superiore interesse;
- prevede che con l'affido condiviso, i genitori, in quanto tali, conservino le proprie responsabilità esercitando entrambi la potestà sui figli;
- prevede che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi.

VISTO l'art. 337ter del Codice Civile il quale recita "Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale";

VALUTATO che i diritti dei figli di cui sopra sono introdotti come soggettivi e personali, conferendo loro carattere di indisponibilità;

DATO ATTO che la L.54/2006 ed il principio di Bigenitorialità non ha ancora trovato una totale e concreta applicazione nella quotidiana ordinarietà dei minori, con particolare riferimento all'ambito

scolastico, come opportunamente evidenziato dalla Circolare MIUR n.5336/2015 Sede Legale: Piadena (CR) via Castello 2/B Codice Fiscale 90009910192 – TEL. 388.199.9687 Sito Web: www.bigenitori.it – Email: info@bigenitori.it ISCRITTA AL REGISTRO REGIONALE DEL VOLONTARIATO del 13/10/2016 N.3169;

RICHIAMATE le azioni amministrative contenute nella Circolare MIUR n.5336/2015 atte ad incoraggiare, favorire e garantire l'esercizio del diritto/dovere di entrambi i genitori di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli, nonché di accedere alla documentazione scolastica ed alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extrascolastiche, concorrendo alla piena attuazione del principio di Bigenitorialità;

TENUTO CONTO che l'istituzione di un Registro comunale della Bigenitorialità rappresenta uno strumento amministrativo che consentirà ad entrambi i genitori del minore di annotare la propria diversa domiciliazione, legandola al nominativo del figlio, in modo tale che le diverse Istituzioni, interessate a vario titolo del minore, possano conoscere i riferimenti di entrambi i genitori, rendendoli partecipi in misura equa, di ogni comunicazione che lo riguarda;

VISTI altresì:

- l'art. 30 della Costituzione
- l'art. 24 della Carta dei Diritti fondamentali dell'unione Europea. Diritti del minore
- gli art.1,4, 7 e 8 della Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori del Consiglio d'Europa 1.9.2005, "Serie Trattati Europei n.192";

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni;

VISTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO l'art. 19 del vigente Statuto Comunale;

CON VOTI favorevoli n. 10, contrari n. 1 (Mondini), astenuti n. ==, espressi in forma palese dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. di approvare per le ragioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente richiamate, l'istituzione nel Comune di Casalbuttano ed Uniti del Registro della Bigenitorialità, nel quale anche uno solo dei genitori potrà chiedere che venga riportato il domicilio di entrambi ed al quale gli Enti ed Istituzioni potranno accedere per la trasmissione delle comunicazioni inerenti i minori, fermo restando che la residenza rimarrà unica, ai sensi dell'art.45 c.c;
2. di approvare il "Regolamento Comunale per tenuta del Registro della Bigenitorialità", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il Regolamento sarà pubblicato, dopo l'intervenuta esecutività della presente deliberazione, per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on-line.

Allegato alla deliberazione di C.C. N. 14 del 27/04/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. Raffaele Pio Grassi)

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto:

Istituzione Registro della bigenitorialità ed approvazione relativo Regolamento di gestione e funzionamento.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Casalbuttano ed Uniti, li 27/04/2018

Il Responsabile Del Servizio
Dr. Raffaele Pio Grassi

Approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Prof. gian Pietro Garoli

Il Segretario Comunale
Dr. Raffaele Pio Grassi

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione

- viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1°, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009 n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni

Casalbuttano ed Uniti, li _____

Il Segretario Comunale
Dr. Raffaele Pio Grassi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,

c e r t i f i c a

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

Casalbuttano ed Uniti, li _____

Il Segretario Comunale
Dr. Raffaele Pio Grassi
